



DELIBERA N. 15 DEL 28/05/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI-TARI.DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Responsabile del servizio Finanziario Anna Torri

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Specificato** che l'Ente territorialmente competente è il Comune di MONTEGRINO VALTRAVAGLIA, in quanto non è presente l'Ente di Governo dell'ambito (EGATO), come previsto dalla deliberazione ARERA 443/2019 e ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

**Richiamato** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore *delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade*, oggetto di esame e presa d'atto al precedente punto all'ordine del giorno della seduta odierna, il quale espone un costo complessivo di € 212.587,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, di € 200.377,00;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 29 giugno 2021;

**Visto** in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

#### **Considerato che**

- i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato all'interno del Piano stesso;
- l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 del Comune di Montegrino Valtravaglia, determinato considerando quanto indicato nelle “Linee Guida”, ammonta ad € 33,06/kg e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

**Tenuto conto** che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

**Richiamato** l'art. 24 del sopra citato Regolamento della TARI, quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che prevede espressamente:

- «1. Il Consiglio Comunale può deliberare annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di interesse pubblico.*
- 2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*
- 3. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al comma 1 cessano al venir meno dei presupposti anche in assenza di specifica dichiarazione da parte del contribuente.»*

**Ritenuto**, pertanto, di prevedere per l'anno 2022, a norma del citato art. 24 del regolamento TARI, le seguenti agevolazioni/riduzioni:

#### UTENZE DOMESTICHE:

Agli utenti TARI verrà riconosciuta l'esenzione totale in presenza dei sottoelencati requisiti, già previsti per l'ottenimento del bonus sociale relativo alle bollette di luce, gas ed acqua:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;

- ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  - ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza
- Per poter ottenere la predetta esenzione, i soggetti interessati dovranno presentare idonea documentazione entro la scadenza del pagamento della seconda rata relativa all'anno 2022.

#### UTENZE NON DOMESTICHE:

un'apposita riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile del tributo per le utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- locali e aree occupate o detenute da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e non statali, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica pubblica comprese le scuole materne;
- locali ed aree destinati ad oratori;

#### **Considerato che:**

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario stabilire i seguenti elementi:
  - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa
  - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, disponendo di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla superficie tassabile ed alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze, nella misura percentuale evidenziata nelle tabelle allegate
  - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99, nella stessa misura applicata negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007 e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel dispositivo della presente deliberazione;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

prima rata: 01 dicembre 2022

seconda rata: 31 marzo 2023

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01 dicembre 2022

#### **Dato atto che:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato, per l'anno 2022, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Varese sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

**Richiamato:**

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08009 del 04 maggio 2022 con la quale il Ministero delle Finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito ai termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI, allineando la scadenza a quella dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022;

**Richiamato** altresì l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote ed i regolamenti e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»*;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 27/07/2020;

**Dato atto** che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dei Servizi finanziari;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA NEI MODI E TERMINI DI LEGGE

## DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022, come di seguito elencate:

### UTENZE DOMESTICHE

n. componenti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno per famiglia)
1	0,649103	33,03
2	0,757287	38,53
3	0,834561	33,03
4	0,896380	30,27
5	0,958200	31,92
6 o più	1,004564	31,19

### UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,351953	0,574117
02	Campeggi, distributori carburanti	0,552082	0,895349
03	Stabilimenti balneari	0,434765	0,710812
04	Esposizioni, autosaloni	0,296744	0,485266
05	Alberghi con ristorante	0,917837	1,494071
06	Alberghi senza ristorante	0,627994	1,023842
06a	Bed&breakfast - alloggi	0,502395	0,819074
07	Case di cura e riposo	0,690103	1,119528
08	Uffici, agenzie, studi professionali	0,779816	1,271259
09	Banche ed istituti di credito	0,400260	0,653400
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,766014	1,246654
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,048957	1,701847
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,717707	1,161904
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,800519	1,295864
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,627994	1,025209
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,752212	1,219315
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,670049	2,710653
16a	Agriturismi	1,336039	2,168522
17	Bar, caffè, pasticceria	1,255987	2,038116
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,607291	0,985568
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,801169	2,926630
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,182024	6,796453
21	Discoteche, night club	1,131769	1,838542

3) **di dare atto che:**

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- in forza dell'art. 24 del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, verranno applicate le seguenti agevolazioni/riduzioni tariffarie per la componente TARI:

•

UTENZE DOMESTICHE:

Agli utenti TARI verrà riconosciuta l'esenzione totale in presenza dei sottoelencati requisiti, già previsti per l'ottenimento del bonus sociale relativo alle bollette di luce, gas ed acqua:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  - ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  - ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza
- Per poter ottenere la predetta esenzione, i soggetti interessati dovranno presentare idonea documentazione entro la scadenza del pagamento della seconda rata relativa all'anno 2021.

UTENZE NON DOMESTICHE:

un'apposita riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile del tributo per le utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- locali e aree occupate o detenute da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e non statali, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica pubblica comprese le scuole materne;
  - locali ed aree destinati ad oratori
- la copertura del costo delle agevolazioni/riduzioni sul tributo di cui all'art. 24 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
  - alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese, nella misura del 5,00%;

4) **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

prima rata: 01 dicembre 2022

seconda rata: 31 marzo 2023

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01 dicembre 2022;

5) **Di dare atto che:**

- le tariffe stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2022, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo paragrafo;
- copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

Successivamente, il CONSIGLIO COMUNALE  
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA NEI MODI ETRMINI DI LEGGE

## **DELIBERA**

**DI CONFERIRE** al presente provvedimento immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione a quanto riportato nel provvedimento stesso.

## **ESEGUIBILITA'**

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Firmato digitalmente  
DE AMBROSI FABIO

---

Il Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
DOTT. VERDE OTTAVIO

---